



TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 177

Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione

Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.

Versione in vigore dal 26 marzo 1998 secondo Normattiva, non più in vigore dal 7 aprile 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	V — Sanzioni
Titolo	I — Sanzioni penali
Capo	III — Revisione contabile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-177-illeciti-rapporti-patrimoniali-con-la-societa-assoggettata-a-revisione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it